

LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA A FAVORE DEI CONDANNATI CHE SIANO STATI TOSSICODIPENDENTI

di Giuseppe Melchiorre Napoli

SOMMARIO: 1. I PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO: 1.1 Premessa; 1.2 Requisiti soggettivi e oggettivi; 1.2.1 (segue) Condizioni ostative. 2. IL PROCEDIMENTO: 2.1 La domanda di concessione; 2.1.1 (segue) Condannato detenuto; 2.1.2 (segue) Condannato in stato di libertà; 2.1.3 (segue) Condannato sottoposto agli arresti domiciliari; 2.2 La decisione del tribunale di sorveglianza; 2.3 Esito della misura; 2.4 Rinvio alla legge sull'ordinamento penitenziario.

1. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

1.1 PREMESSA

Il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, a favore dei condannati che si siano sottoposti, con esito positivo, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo per tossicodipendenti, è disciplinato dal D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Si tratta di un istituto che, dal punto di vista dei contenuti e dei presupposti applicativi, si differenzia non soltanto dalle misure alternative alla detenzione, ma anche dagli altri strumenti sospensivi delle pene detentive. Rispetto alle misure alternative, difatti, la sospensione dell'esecuzione della pena non comporta l'applicazione di prescrizioni comportamentali: la pena è sospesa e il condannato gode della piena libertà. Rispetto ad altri benefici (si pensi, ad esempio, alla sospensione condizionale della pena), l'istituto in esame si caratterizza per la particolare procedura di ammissione e per le diverse e più rigide condizioni, fissate dagli articoli 90 e seguenti del T.U. *cit.* (come modificati dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006).

1.2 REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva può essere concessa, dal *tribunale di sorveglianza*, nei confronti dei condannati che, avendo commesso il reato nel periodo in cui si trovavano in stato di tossicodipendenza, si siano poi sottoposti, con esito positivo, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La legge, dunque, subordina la concessione del beneficio alla sussistenza di precisi

presupposti soggettivi e oggettivi e all'assenza di talune condizioni ostantive (art. 90, commi I, II e IV, T.U. *cit.*).

A. Anzitutto, è richiesto che la pena detentiva da espiare riguardi *reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente*. E' necessario, pertanto, che sussista un rapporto di causalità tra lo stato di dipendenza e la commissione del reato, nel senso che quest'ultimo deve essere stato perpetrato al fine di procurare (direttamente) la sostanza stupefacente ovvero allo scopo di reperire le risorse necessarie al suo acquisto. Nondimeno, deve ritenersi sussistente il rapporto di causalità nel caso in cui il reato sia stato eseguito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Di contro, la semplice coincidenza temporale, tra lo stato di dipendenza e la commissione del reato, potrà valere come mero indizio (e non come prova) della ricorrenza del rapporto tra la causa (stato di tossicodipendente) e l'effetto (commissione di un reato)¹.

B. Non tutte le pene detentive, comminate per reati commessi in relazione ad uno stato di tossicodipendenza, possono essere sospese. Il beneficio, difatti, è applicabile soltanto alle pene detentive da eseguire, anche se residue e congiunte a pena pecuniaria, non superiori *a sei anni od a quattro anni* se relative a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art. 4 *bis* O.P. Ai fini del calcolo del limite di pena ancora da espiare, dunque, rileva non la pena inflitta con la sentenza (o le sentenze) di condanna, bensì quella residua, calcolata detraendo la parte già espiata o estinta (a seguito, ad esempio, di indulto) nonché detraendo il periodo di custodia cautelare sofferto, i periodi di riduzione della pena concessi *ex art. 54 O.P.* e quelli di pena detentiva o di custodia cautelare, subiti per altro reato, ma ritenuti "fungibili", ai sensi dell'art. 657 c.p.p. Nondimeno, l'aver riportato condanna per uno dei reati previsti dall'art. 4 *bis*, primo periodo, O.P. non preclude la concessione del beneficio, prevedendosi soltanto (come per i reati di cui all'art. 4 *bis*, terzo periodo, O.P.) un diverso limite di pena (quattro anni anziché sei) ed una particolare procedura d'accesso alla misura (art. 656, comma IX, lett. *a*, c.p.p.: *si veda dopo*).

C. E' necessario, poi, che *il condannato si sia sottoposto (con esito positivo) ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo*, eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 T.U. *cit.* Parte della dottrina ritiene che l'inizio del programma debba essere successivo alla commissione del reato, per il quale è stata applicata la pena detentiva che si chiede di sospendere (*Presutti*). Secondo altri autori, invece, è necessario soltanto che "l'intervenuta realizzazione del programma terapeutico", con esito positivo, si sia "verificata nel periodo di tempo compreso tra la perpetrazione dei fatti sanzionati

¹ Il concetto di "reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente" ha trovato una interpretazione meno rigida in alcune pronunce della Corte di cassazione, secondo le quali "devono intendersi per reati di tal genere soltanto quelli commessi da soggetto che fosse al momento del fatto in stato di tossicodipendenza ovvero quelli la cui commissione sia direttamente motivata da detta patologica situazione" (Cassazione, sez. I, sentenza n. 35678, 14 giugno 2001).

con la pena in esecuzione e la presentazione dell'istanza di sospensione" (Canepa, Merlo).

In realtà, le due tesi non pervengono a conclusioni alternative, bensì compendiano ipotesi diverse di operatività dell'istituto sospensivo. La prima tesi, difatti, individua il normale ambito di applicazione della norma, specie con riferimento ai recidivi, per i quali l'ultimo reato commesso non può che essere precedente all'avvio del programma terapeutico, pena l'inammissibilità dell'istanza (art. 90, comma III, T.U. *cit.*). La seconda, invece, sembra riferirsi all'ipotesi in cui un soggetto (mai condannato e senza pendenze giudiziali) si sottoponga ad un programma di recupero e, poco dopo l'avvio dell'esperienza terapeutica, commetta un reato (da porre in relazione al proprio stato di tossicodipendente), senza che ciò comporti l'interruzione del programma. In tal caso, difatti, qualora il percorso socio-riabilitativo giunga comunque a compimento (magari, molto tempo dopo la commissione del fatto) e l'esito positivo sia attestato, ai sensi dell'art. 123 T.U. *cit.*, non sembra sussistere alcuna ragione logica e giuridica che possa giustificare una preclusione alla concessione del beneficio. Non può sottacersi, a tal proposito, che la commissione di un delitto doloso, nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione, è causa di inammissibilità dell'istanza di sospensione allorché si tratti di un reato diverso ("*altro*") da quello per il quale è stata inflitta la pena di cui si chiede la sospensione (art. 90, comma III, T.U. *cit.*); mentre, nessuna causa di inammissibilità è prevista nell'ipotesi in cui il soggetto, nel corso del programma terapeutico, commetta il suo primo ed unico reato, riportando una condanna alla pena detentiva che, poi, sarà oggetto della domanda di sospensione.

D. L'esito positivo del programma, infine, deve essere certificato nella relazione finale di cui all'art. 123 T.U. *cit.*². Come detto, il programma terapeutico e socio-riabilitativo deve concludersi, con esito positivo, prima della presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena. A differenza della precedente disciplina normativa, quindi, si esclude che il beneficio della sospensione possa essere concesso a favore di condannati tossicodipendenti, che abbiano ancora in corso il programma terapeutico, eliminandosi, così, ogni possibile sovrapposibilità tra l'istituto in esame e l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 T.U. *cit.*). Ne discende che, se il programma terapeutico è stato positivamente ultimato, sarà applicabile soltanto l'istituto sospensivo; mentre, se il

² Secondo l'art. 123, comma I, T.U. *cit.*, "ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezione A, B e C previste dall'art. 14".

programma è ancora in corso o deve essere intrapreso, troverà applicazione soltanto la misura alternativa di cui all'art. 94 T.U. *cit.* Sotto un diverso profilo, va evidenziato come l'ambito soggettivo di operatività dell'art. 90 sia più ristretto di quello dell'art. 94. La prima norma, infatti, si riferisce, in modo esclusivo, ai condannati che siano stati tossicodipendenti; la seconda, invece, riguarda sia i tossicodipendenti, sia gli alcooldipendenti.

1.2.1 (segue) CONDIZIONI OSTATIVE

La legge individua anche talune *condizioni ostative*, che precludono l'accesso al beneficio.

1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, difatti, non può essere concessa qualora *il condannato abbia commesso altro delitto non colposo, punibile con la reclusione*, nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione. In tal caso, l'eventuale domanda di concessione del beneficio dovrà essere dichiarata inammissibile (art. 90, comma III, T.U. *cit.*).

In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma II), parte della dottrina propone una interpretazione della norma secondo la quale l'effetto ostativo deriverebbe soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena della reclusione (*Canepa, Merlo*). Il tenore letterale della disposizione, tuttavia, non sembra lasciare spazio a tale opzione interpretativa, dal momento che il legislatore, quando ha voluto legare un effetto preclusivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, lo ha detto espressamente (si pensi all'art. 58 *quater*, comma I, O.P., ma si vedano anche gli articoli 91, comma IV, e 93, comma II, T.U. *cit.*, in base ai quali la revoca del beneficio della sospensione della pena deve essere dichiarata se "il condannato commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione");

2. Il beneficio sospensivo, inoltre, non può essere concesso se è già stato applicato in precedenza, stante la regola secondo la quale *la sospensione non può essere concessa più di una volta* (art. 90, comma IV, T.U. *cit.*). Nonostante la legge n. 49/06 abbia abrogato l'inciso del comma IV dell'art. 90 T.U. *cit.* (in base al quale, ai fini del calcolo dei limiti di pena previsti per accedere al beneficio, il giudice poteva "tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne, divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma I"), in dottrina si ritiene che sia ancora valida la scelta interpretativa che, prendendo spunto dalla norma abrogata, limitava l'ambito di operatività del divieto di una seconda concessione del beneficio all'ipotesi in cui si fosse in presenza di "originarie ed autonome pronunce concessive del tribunale di sorveglianza" e non anche quando fossero emessi "provvedimenti meramente estensivi del beneficio in corso" (*Canepa, Merlo*). Di conseguenza, qualora sopraggiunga un nuovo titolo per l'esecuzione di una pena detentiva (relativa ad un altro reato, commesso prima dell'inizio del programma terapeutico) che, cumulata con quella già sospesa, non

superi i sei (o i quattro) anni, il magistrato di sorveglianza disporrà, con decreto, la prosecuzione provvisoria della sospensione che, in seguito, potrà essere convalidata dal tribunale di sorveglianza, con effetto estensivo del beneficio in corso (art. 51 *bis* O.P., norma applicabile, stante il richiamo operato dell'art. 90, comma 4 *bis*, T.U. *cit.*). “Tale nuovo provvedimento non può considerarsi come concessione di una seconda misura alternativa, bensì come provvedimento volto a consentire l'unitaria esperienza terapeutica in corso” (Canepa, Merlo).

Verificata la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge e l'assenza di condizioni ostative, il tribunale di sorveglianza accoglierà l'istanza e disporrà la sospensione dell'esecuzione della *pena detentiva*, per cinque anni. Qualora il condannato si trovi in disagiate condizioni economiche, il tribunale può anche sospendere l'esecuzione della *pena pecuniaria* che non sia stata ancora riscossa (art. 90, comma I, T.U. *cit.*).

La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza (tranne che si tratti di confisca), le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. La concessione del beneficio, invece, non incide in alcun modo sull'adempimento dell'obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 90, comma III, T.U. *cit.*).

2 IL PROCEDIMENTO

2.1 L'ISTANZA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO

All'istanza di concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena deve essere allegata, a pena di *inammissibilità*, la **certificazione**, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi, attestante (ai sensi dell'art. 123 T.U. *cit.*): a) *la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;* b) *il tipo di programma socio-riabilitativo scelto, con l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito;* c) *le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso* (art. 91, comma II, T.U. *cit.*).

Stante il silenzio della legge in ordine alla titolarità del potere di presentare la domanda di concessione del beneficio, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dall'art. 57 O.P. (art. 90, comma 4 *bis*, T.U. *cit.*). Ne consegue che non soltanto l'interessato, ma anche i prossimi congiunti o il consiglio di disciplina possono attivarsi, per chiedere o proporre l'applicazione della sospensione dell'esecuzione della pena a favore del condannato che si sia sottoposto, con esito positivo, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La domanda, peraltro, può essere presentata in qualsiasi momento.

2.1.2 (segue) CONDANNATO DETENUTO

Se il condannato è detenuto, in quanto l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, che può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio, nell'attesa della decisione del tribunale di sorveglianza (al quale trasmetterà immediatamente gli atti), qualora ricorrano quattro diverse condizioni (art. 91, comma IV, T.U. cit.).

A. Anzitutto, è necessario che l'istanza di concessione del beneficio sia ammissibile. Considerata la generica formulazione della norma, assumono rilievo non soltanto le condizioni di ammissibilità stabilite dal T.U. cit. (si pensi, ad esempio, ai limiti di pena, alla presenza di condizioni ostative alla concessione, alla certificazione che deve essere allegata alla richiesta, ex art. 91, comma II, T.U. cit.), ma anche le altre cause di inammissibilità previste dall'ordinamento (art. 666, comma II, c.p.p.), per cui il magistrato non disporrà la sospensione dell'esecuzione della pena e si limiterà a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza, qualora, ad esempio, la domanda costituisca mera riproposizione di istanza già rigettata e basata sugli stessi elementi (mentre, l'omessa elezione o dichiarazione di domicilio non avrà alcuna rilevanza, trattandosi di richiedente detenuto).

B. E' indispensabile, poi, che siano offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda (*fumus boni juris*). Il richiedente, dunque, deve fornire le indicazioni necessarie che consentano, al magistrato di sorveglianza, di giungere ad una decisione, seppur sommaria, sul merito dell'istanza, valorizzando gli stessi elementi che saranno presi in considerazione dal tribunale.

C. Devono essere offerte, inoltre, concrete indicazioni in ordine al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione (*periculum in mora*). Si è osservato, in modo corretto, che la mera "compressione del diritto di libertà", implicita nello stato di detenzione, non integra il requisito del grave pregiudizio, richiedendosi, invece, che lo stato di privazione della libertà personale incida su interessi personali "in misura accentuata e oltre la misura ordinaria" (Fiorentin), come nell'ipotesi in cui vi sia il serio rischio di vanificare gli effetti positivi del programma terapeutico e socio-riabilitativo già concluso. Sulla base di tale interpretazione, sarà difficile accertare la sussistenza del grave pregiudizio, derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora l'istanza, diretta al magistrato di sorveglianza, sia formulata da un condannato in regime di semilibertà, di detenzione domiciliare o sottoposto alla sanzione sostitutiva della semidetenzione.

D. Non vi devono essere, infine, elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga. Tra gli elementi da prendere in considerazione, ai fini della valutazione della sussistenza della probabilità di una fuga, vi saranno: "l'entità della

pena residua, eventuali precedenti penali per evasione, le condizioni dell'ambiente in cui il soggetto" si reinserirà (*Fiorentin*).

Sia nel caso di accoglimento dell'istanza di applicazione provvisoria del beneficio, sia in quello di rigetto, il magistrato deve trasmettere, immediatamente, gli atti al tribunale di sorveglianza, che decide entro il termine (ordinatorio) di quarantacinque giorni. Qualora la sospensione provvisoria sia stata disposta, il relativo provvedimento del magistrato sarà efficace sino alla pronuncia del tribunale (art. 47, comma IV, O.P., le cui disposizioni sono applicabili, previa verifica della compatibilità con la disciplina della sospensione della pena, in virtù del rinvio operato dall'art. 91, comma IV, ultima parte, T.U. *cit.*).

Nondimeno, nell'attesa della decisione del collegio, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare *la revoca* del beneficio provvisoriamente applicato, qualora il condannato commetta un delitto non colposo per cui venga inflitta la pena della reclusione (art. 91, comma IV, T.U. *cit.*). Si tratta di un provvedimento che non necessita di una successiva conferma da parte del tribunale di sorveglianza (al quale, comunque, è rimessa la decisione finale sul merito dell'istanza, *ex art. 90 T.U. cit.*) e che, poiché incide sulla libertà personale, deve essere adottato con ordinanza ricorribile per cassazione (*Fiorentin*).

Sotto un diverso profilo, deve ritenersi compatibile con la disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena e, dunque, applicabile la regola secondo la quale il magistrato di sorveglianza non può concedere "altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta", qualora (in ordine allo stesso titolo detentivo) sia stata concessa la sospensione provvisoria della pena ed a questa sia seguito il rigetto della domanda, da parte del tribunale di sorveglianza (art. 47, comma IV, O.P., art. 91, comma IV, T.U. *cit.*). Non solo, ma la giurisprudenza ritiene operante il divieto di una seconda sospensione, anche se richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 91 T.U. *cit.*, qualora il condannato abbia già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art.656, comma V, c.p.p. (*si veda dopo*).

2.1.2 (segue) CONDANNATO IN STATO DI LIBERTA'

Se il condannato si trova in stato di libertà, nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile, si applicano le norme del codice di rito che, disciplinando l'esecuzione delle pene detentive brevi, mirano ad evitare l'ingresso in carcere di soggetti che si trovano nelle condizioni di accedere ad una misura alternativa alla detenzione o di ottenere il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, *ex art. 90 T.U. cit.* L'art. 656, comma V, c.p.p, difatti, stabilisce che, qualora la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non sia superiore a *tre anni o a sei anni* nei casi di cui agli articoli 90 e 94 T.U. delle leggi in materia di stupefacenti, il pubblico ministero ne sospende l'esecuzione (salvo quanto previsto nei successivi commi VII e IX).

L'ordine di esecuzione e il *decreto di sospensione* sono notificati al condannato e al difensore (nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, a quello che lo ha assistito nella fase del giudizio), con l'*avviso* che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 O.P. (affidamento in prova), 47 *ter* O.P. (detenzione domiciliare), 50, comma I, O.P. (semilibertà) e 94 T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (affidamento in casi particolari) ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 T.U. *cit.* L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile, ai sensi degli articoli 90 e seguenti T.U. *cit.*, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

Per le pene comprese tra i tre e i sei anni, per le quali la sospensione dell'ordine di esecuzione è legata, in modo esclusivo, alla circostanza che il richiedente sia stato tossicodipendente, si pone il problema di stabilire in che modo il P.M. debba procedere all'accertamento di tale dato, qualora questo non risulti dagli atti in suo possesso. Così, mentre alcuni autori sostengono che il P.M. debba compiere un "accertamento preliminare", avvalendosi dei Ser.T., altri ritengono più opportuna un'iniziativa dell'interessato, il quale, prima che sia emesso l'ordine di carcerazione, dovrà informare il P.M. sull'esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo cui si è sottoposto.

L'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, *ex art. 90 T.U., cit.* deve essere presentata dal condannato (o dal difensore) al pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio dello stesso P.M. che procede. Il tribunale di sorveglianza decide entro il termine ordinatorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza (art. 656, comma VI, c.p.p.).

E' regolata anche l'ipotesi in cui l'interessato non abbia allegato, all'istanza, la documentazione utile ai fini della decisione. In tal caso, la documentazione può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza, fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma IV, c.p.p. Resta ferma, comunque, la facoltà del collegio di procedere, anche d'ufficio, alla richiesta di documenti o di informazioni o all'assunzione di prove. Diversa è, invece, la disciplina normativa relativa alla *documentazione richiesta a pena di inammissibilità*, la cui mancata allegazione all'istanza comporta, in primo luogo, la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione (*si veda dopo*), poi, l'onere di integrare l'istanza prima che il presidente del tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile (art. 666, comma II, c.p.p.).

La sospensione dell'esecuzione *non può essere disposta più di una volta*, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione

dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 T.U. *cit.* (art. 656, comma VII, c.p.p.). La norma, di certo, vieta al P.M. di sospendere, una seconda volta, l'esecuzione della stessa condanna, mentre si discute se precluda anche al magistrato di sorveglianza di concedere la sospensione dell'esecuzione della pena, nell'attesa che il tribunale decida sulla concessione della misura alternativa o di altro beneficio (art. 47, comma IV, e art. 50, comma VI, O.P., art. 91 T.U. *cit.*), qualora analogo provvedimento sia stato adottato dal P.M., prima dell'inizio dell'esecuzione (art. 656, comma V, c.p.p.). A riguardo, la giurisprudenza ritiene che il divieto debba estendersi anche ai provvedimenti sospensivi del magistrato di sorveglianza.

Revoca del decreto di sospensione. L'art. 656, comma VIII, c.p.p., regola diverse ipotesi di *revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione*. Alcune di queste sono di carattere generale, altre sono applicabili esclusivamente agli istituti previsti dal T.U. in materia di stupefacenti.

1. Il P.M., difatti, revoca la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva quando l'istanza, volta ad ottenere l'applicazione del beneficio, *non sia tempestivamente presentata, o il tribunale la dichiari inammissibile o la respinga*. Può accadere che la mancata presentazione dell'istanza o una causa di inammissibilità (si pensi alla mancata indicazione del domicilio del condannato, nell'istanza presentata dal difensore) sia dovuta al fatto che il condannato non abbia avuto conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione. In tal caso, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma V, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica (art. 656, comma VIII *bis*, c.p.p.).

2. Il decreto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, inoltre, deve essere revocato quando *l'istanza di concessione del beneficio sia inammissibile, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del T.U. cit.* Spetta, dunque, al pubblico ministero verificare se, all'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, sia allegata la certificazione prescritta a pena di inammissibilità (art. 91, comma II, T.U. *cit.*). Si tratta di un accertamento che "deve limitarsi alla presa d'atto dell'esistenza della documentazione e della sua provenienza da ente pubblico" e che non può spingersi sino ad una valutazione "sul merito del contenuto della documentazione" (*Canepa, Merlo*). Di conseguenza, ove documentazione sia correttamente allegata, il pubblico ministero invierà gli atti al tribunale di sorveglianza, senza revocare il decreto di sospensione. Nel caso in cui, invece, "non venga allegata la documentazione o la stessa non provenga da ente pubblico", il pubblico ministero dovrà revocare il decreto di sospensione, dando corso all'esecuzione della pena detentiva, e invierà la domanda (come presentata dal condannato) al tribunale di sorveglianza. In tale ultima ipotesi, però, non opererà il meccanismo che consente di depositare, nella cancelleria del tribunale, fino a cinque giorni prima dell'udienza, i documenti utili,

atteso che la documentazione indicata dall'art. 91 è richiesta a pena di inammissibilità ed il suo deposito dovrà avvenire prima che il presidente del tribunale decida sull'ammissibilità dell'istanza (art. 666, comma II, c.p.p.).

Il P.M., ovviamente, disporrà la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione (ed invierà, al tribunale di sorveglianza, l'istanza di concessione del beneficio), qualora, solo successivamente, accerti che il condannato abbia già fruito della sospensione dell'esecuzione della pena ovvero abbia commesso un delitto non colposo, punibile con la reclusione, nel periodo successivo all'inizio del programma terapeutico (art. 90, commi III e IV, T.U. cit.).

Non è applicabile, invece, alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, bensì soltanto all'istanza di affidamento in prova in casi particolari, l'ulteriore ipotesi di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione, connessa al mancato avvio, entro cinque giorni, del *programma di recupero* o alla sua interruzione.

Divieto di sospensione dell'esecuzione. In ogni caso, ai sensi dell'art. 656, comma IX, c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve *non può essere disposta* ed il pubblico ministero eseguirà la sentenza di condanna:

a) Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis O.P., fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 89 T.U. cit. E' questa una deroga posta a favore dei tossicodipendenti o degli alcooldipendenti che, nel corso del giudizio di cognizione (per i reati di rapina aggravata o di estorsione aggravata), abbiano ottenuto (non ricorrendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) gli arresti domiciliari, in una struttura terapeutica residenziale, per proseguire un programma di recupero già in corso (art. 89, comma I³) o per intraprendere un nuovo programma (art. 89, comma II⁴).

³ L'art. 89, comma I, T.U. cit. regola l'ipotesi in cui il soggetto tossicodipendente o alcooldipendente debba essere destinatario di un'ordinanza che dispone la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in quanto il giudice ha ritenuto tale misura l'unica adeguata a soddisfare le esigenze cautelari. In tal caso, difatti, se il soggetto ha in corso un programma terapeutico di recupero (presso i servizi pubblici o nell'ambito di una struttura privata autorizzata) e risulti che l'interruzione del programma possa pregiudicare il recupero, il giudice deve disporre la più gradata misura degli arresti domiciliari, che è considerata *ex lege* idonea a garantire, da un lato, le esigenze cautelari e, dall'altro, la prosecuzione del programma di recupero. Nondimeno, il giudice deve obbligatoriamente disporre gli arresti domiciliari presso una struttura residenziale, quando: *a)* sussistano particolari esigenze cautelari; *b)* il soggetto sia indagato o imputato per i delitti previsti dall'art. 628, comma III, c.p. (rapina aggravata) o dall'art. 629, comma II, c.p. (estorsione aggravata), sempre che non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata o eversiva. In ogni caso, è fatto divieto di disporre gli arresti domiciliari, in alternativa alla custodia cautelare in carcere, quando: *a)* ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; *b)* si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis O.P., ad eccezione di quelli di cui all'art. 628, comma III, c.p. (rapina aggravata) e all'art. 629, comma II, c.p. (estorsione aggravata), purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata o eversiva (art. 89, comma IV, T.U. cit.).

⁴ L'art. 89, comma II, T.U. cit. regola l'ipotesi in cui il soggetto tossicodipendente o alcooldipendente, detenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, intenda

L'eccezione, però, non opera a favore dei condannati che siano nelle condizioni di ottenere il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, atteso che il loro programma terapeutico e socio-riabilitativo è stato positivamente ultimato ed eventuali arresti domiciliari, cui siano sottoposti, non sarebbero riconducibili al meccanismo regolato dall'art. 89 T.U. *cit.* Da qui, l'irrazionalità di una norma che tutela il condannato in stato di tossicodipendenza, che abbia in corso un programma terapeutico (se pur di natura residenziale), e non anche il condannato che a tale programma si sia già sottoposto, con esito positivo. In altri termini, illogicamente, la mera probabilità di giungere al recupero fisico, psichico e sociale del soggetto è considerata meritevole di maggior considerazione rispetto all'avvenuto e certificato raggiungimento di tale obiettivo.

b) Nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. E' diverso, invece, il caso in cui il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, per un fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire. In tale ipotesi e in linea di principio, deve ritenersi che, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 656, comma V, c.p.p., il P.M. debba sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva e, qualora sia presentata istanza per la concessione di una misura alternativa, troverà applicazione la procedura ordinaria, per cui spetterà al tribunale di sorveglianza rigettare, nel merito, la richiesta, stante l'incompatibilità tra la misura alternativa e lo stato di detenzione nonché la prevalenza delle esigenze di cautela processuale su quelle di recupero del condannato. Tuttavia, con specifico riferimento all'ipotesi in cui il condannato si trovi nelle condizioni di poter chiedere soltanto la concessione del beneficio della sospensione della pena, *ex art. 90 T.U. cit.* (poiché la pena da eseguire è superiore ai tre anni ed il soggetto si è sottoposto, con esito positivo, ad un programma terapeutico) si prospettano due diverse situazioni: 1) se il fatto, per il quale il soggetto si trova in stato di custodia cautelare in carcere, è stato commesso prima dell'inizio del programma terapeutico, il P.M. dovrà comunque sospendere l'ordine

sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero (presso i servizi pubblici o nell'ambito di una struttura privata autorizzata). In tale ipotesi, su istanza dell'interessato (alla quale deve essere allegata la certificazione attestante l'attualità dello stato di tossico o alcool dipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, la disponibilità della struttura all'accoglimento), il giudice deve revocare la misura della custodia cautelare in carcere e applicare quella degli arresti domiciliari. Nondimeno, il giudice deve obbligatoriamente disporre gli arresti domiciliari presso una struttura residenziale, quando: a) sussistano particolari esigenze cautelari; b) il soggetto sia indagato o imputato per i delitti previsti dall'art. 628, comma III, c.p. (rapina aggravata) o dall'art. 629, comma II, c.p. (estorsione aggravata), sempre che non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata o eversiva. In ogni caso, è fatto divieto di disporre gli arresti domiciliari, in alternativa alla custodia cautelare in carcere, quando: a) ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; b) si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 4 *bis* O.P., ad eccezione di quelli di cui all'art. 628, comma III, c.p. (rapina aggravata) e all'art. 629, comma II, c.p. (estorsione aggravata), purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata o eversiva (art. 89, comma IV, T.U. *cit.*).

d'esecuzione e, qualora sia presentata istanza di sospensione dell'esecuzione della pena *ex art. 94 T.U. cit.*, troverà applicazione la procedura regolata dall'art. 656, commi V e seguenti, c.p.p.; 2) se il fatto, per il quale il soggetto si trova in stato di custodia cautelare in carcere, è stato commesso dopo l'inizio del programma terapeutico, il P.M. non deve sospendere l'ordine di carcerazione, dal momento che l'eventuale istanza, *ex art. 90 T.U. cit.*, sarebbe inammissibile.

Altra situazione è quella in cui, nei confronti di un condannato in stato di detenzione, debba eseguirsi altro titolo, per una pena che, cumulata al residuo di quella già in esecuzione, non superi i limiti di cui all'art. 656, comma V, c.p.p. In tale ipotesi, però, si esclude che il P.M., possa sospendere l'ordine d'esecuzione nei confronti del condannato detenuto, ritenendosi, da un lato, che il sistema della sospensione operi soltanto per evitare che sia ristretto in istituto chi abbia i requisiti per accedere, dalla libertà, ad una misura alternativa o al beneficio della sospensione della pena detentiva; dall'altro, che la legge sull'ordinamento penitenziario e il T.U. *cit.* regolano, in modo espresso, tale evenienza, attribuendo soltanto alla magistratura di sorveglianza il potere di sospendere l'esecuzione della pena detentiva o di applicare provvisoriamente una misura alternativa o un benefico, nell'attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.

c) Nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma IV, c.p. (recidiva c.d. reiterata)⁵. In base all'art. 4 della legge n. 49/06, tuttavia, tale disposizione non si applica nei confronti dei condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, nei casi in cui l'interruzione del programma possa pregiudicarne la disintossicazione. In questo caso, il P.M. procede ai sensi dell'art. 656, commi V, c.p.p. Anche questa deroga merita una censura sotto il profilo della

⁵ In ordine al concetto di "applicazione" della recidiva, deve rilevarsi che "una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 c.p., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. Al contrario, l'aggravante non è da ritenere applicata allorché, verificata la configurabilità delle circostanze fattuali dalla medesima descritte, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, a causa della prevalenza attribuita all'attenuante, che non si limita a paralizzarla, ma prevale su di essa" (Cassazione, sez. I, sentenza n. 8152, 30 gennaio – 27 febbraio 2007; nello stesso senso, Cass., sez. I, sentenza n. 33634, 10 luglio – 6 ottobre 2006; Cass., sez. I, sentenza n. 33075, 21 settembre 2006). Inoltre, ai fini dell'operatività dall'art. 656, comma XI, lett. c, c.p.p. è necessario che la recidiva reiterata sia stata riconosciuta e applicata con la sentenza da eseguire, difatti, si ritiene che "alla sospensione dell'esecuzione di una pena detentiva breve non osti l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p. con una sentenza diversa da quella in esecuzione" (Cassazione, sez. I, sentenza n. 8152 del 2007, *cit.*, secondo cui, peraltro, "quando il legislatore ha voluto ritenere preclusiva, a qualunque fine, l'applicazione della recidiva nell'ambito di procedimenti diversi da quelli cui si riferisce lo specifico ordine d'esecuzione, lo ha detto espressamente").

ragionevolezza, dato che essa opera a tutela dei condannati tossicodipendenti, in vista di un loro recupero, e non anche a favore dei condannati che si siano già sottoposti, con esito positivo, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2.1.3 (segue) CONDANNATO SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI

Se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti, senza ritardo, al tribunale di sorveglianza, perché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui all'art. 656, comma V, c.p.p. Nonostante la norma faccia riferimento alle misure alternative indicate al comma V, deve ritenersi che il meccanismo di automatica prosecuzione degli arresti domiciliari operi anche qualora il condannato si trovi nelle condizioni di potere ottenere soltanto il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, di cui all'art. 90 T.U. *cit.*.

Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova (il tempo corrispondente è considerato come pena espiata) e fino a tale momento la gestione di questa particolare forma di arresti domiciliari è affidata al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova. Il rinvio all'art. 47 *ter* O.P. dovrebbe consentire al magistrato di sorveglianza di disporre la sospensione cautelare della misura, quantomeno in caso di evasione.

L'automatica prosecuzione degli arresti domiciliari, nell'attesa della decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di concessione del beneficio sospensivo, non opera e si deve dar luogo all'esecuzione dell'ordine di carcerazione, qualora: a) il reato oggetto della condanna da eseguire, per cui il soggetto si trova in stato di arresti domiciliari, sia compreso tra quelli indicati dall'art. 4 *bis* O.P.; b) nella sentenza di condanna da eseguire, sia stata applicata la recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma IV, c.p.⁶.

2.2 LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ricevuta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, corredata dalla necessaria documentazione, il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data di trattazione, dandone *avviso* al richiedente, al difensore e al pubblico ministero, almeno cinque giorni prima (art. 92, comma I, T.U. *cit.*).

Nondimeno, nel corso della prima udienza, il tribunale *dichiarerà l'inammissibilità* dell'istanza se non è stato possibile notificare l'avviso, al condannato, nel domicilio eletto o dichiarato nella richiesta o all'atto della

⁶ I provvedimenti del P.M., che ordinano l'esecuzione delle pene detentive, sono impugnabili davanti al giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.), al quale può chiedersi una "declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione".

scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza (art. 92, comma I, T.U. *cit.*). Si tratta di una ulteriore ipotesi di inammissibilità (che si aggiunge a quelle previste dall'art. 90, comma II, e dall'art. 91, comma II, T.U. *cit.* ed a quelle di cui all'art. 666, comma II, c.p.p.) che trova giustificazione nella necessità di una rapida definizione del procedimento, attraverso la leale collaborazione dell'interessato. Nel caso in cui, invece, l'avviso sia stato regolarmente notificato, l'assenza del condannato in udienza non determina l'inammissibilità della richiesta. Mentre, qualora l'istanza sia stata presentata da un soggetto non detenuto, l'omessa elezione o dichiarazione di domicilio è causa di inammissibilità (art. 677, comma II *bis*, c.p.p.).

Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento di cognizione e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato (art. 92, comma II, T.U. *cit.*). Il collegio, dunque, deve compiere un'attenta verifica della sussistenza di tutti i presupposti applicativi, previsti dalla legge, ed i suoi poteri decisorii non sono vincolati dalla certificazione attestante l'esito positivo del programma terapeutico. La relazione di cui all'art. 123, difatti, pur rilevando come condizione di ammissibilità della richiesta di applicazione del beneficio, deve essere corroborata, ai fini della decisione, da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (anche sotto il profilo dell'attualità delle situazioni certificate). A tal proposito, notizie utili potranno trarsi dalle informazioni di polizia e dalle indagini socio-familiari degli U.E.P.E., relative anche al comportamento del condannato, successivo alla conclusione del percorso terapeutico. E la stessa A.U.S.L. o la struttura privata che ha redatto la relazione, *ex art.* 123, comma I, T.U. *cit.*, dovrà comunicare, all'autorità giudiziaria, ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione ai provvedimenti adottati (art. 123, comma I *bis*, T.U. *cit.*).

L'ordinanza che conclude il procedimento è comunicata all'ufficio che esercita le funzioni di P.M. davanti al tribunale di sorveglianza ed è notificata all'interessato e al difensore, al fine di consentire l'esercizio del potere di proporre ricorso per cassazione. Il provvedimento, inoltre, è comunicato al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione (art. 92, comma III, T.U. *cit.*).

2.3 ESITO DELLA MISURA

Revoca. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva è revocata di diritto se il condannato, nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. La competenza a disporre la revoca è attribuita allo stesso tribunale di sorveglianza che ha concesso il beneficio sospensivo (art. 93, comma II, T.U. *cit.*). Il provvedimento del collegio ha natura meramente dichiarativa della sussistenza di un fatto storico (qual è il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna alla pena della

reclusione, relativa a reato doloso, commesso nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio) che, per legge, determina la revoca del beneficio.

Declaratoria di estinzione della pena. Se nei cinque anni successivi alla concessione della sospensione, il condannato non commette un delitto colposo punibile con la reclusione, il tribunale di sorveglianza, che ha disposto la misura, dichiara l'estinzione delle pene (sia detentiva, sia pecuniaria se sospesa) e di ogni altro effetto penale (pene accessorie), ai sensi dell'art. 93, comma I, T.U. *cit.* Anche, in tal caso, il provvedimento del tribunale di sorveglianza ha natura meramente dichiarativa di effetti giuridici che si producono per legge. Deve rilevarsi, tuttavia, che la norma limita il meccanismo dell'estinzione alle pene e ad ogni altro effetto penale, rimanendo escluse le misure di sicurezza. Da qui, la tesi secondo la quale l'estinzione della misura di sicurezza non si verifica in modo automatico, bensì a seguito di una successiva pronuncia giudiziale, che valuti la pericolosità sociale del soggetto.

Ai fini della declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, il termine dei cinque anni decorre dalla data di presentazione dell'istanza, a seguito del decreto di sospensione adottato dal pubblico ministero (art. 656, comma V, c.p.p.), o dalla data di presentazione della domanda, diretta al magistrato di sorveglianza (art. 91, comma IV, T.U. *cit.*). Tuttavia, tenuto conto della durata delle limitazioni e delle prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto (nel corso del programma terapeutico) e del suo comportamento, il tribunale di sorveglianza può determinare una diversa più favorevole data di decorrenza (art. 93, comma II *bis*, T.U. *cit.*), in tal modo, anticipando, il prodursi degli effetti estintivi.

Tra la commissione, nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, di un reato, per il quale sia inflitta, con sentenza definitiva, la pena della reclusione (circostanza che determina la revoca della sospensione della pena) e il non avere commesso, nello stesso periodo, altro delitto doloso punibile con la reclusione (circostanza che determina l'estinzione della pena e degli altri effetti penali), si pone la situazione di chi, nel periodo di sospensione, abbia commesso un delitto doloso, punibile con la reclusione, ma al termine dei cinque anni, non abbia ancora riportato una condanna con sentenza definitiva. In tale ipotesi, il tribunale di sorveglianza non deve dichiarare il prodursi degli effetti estintivi (art. 91, comma I, T.U. *cit.*), ma non può neanche dichiarare la revoca del beneficio, mancando un accertamento del fatto con sentenza passata in giudicato. Di conseguenza, il collegio si asterrà dal dichiarare l'avvenuta estinzione della pena e di ogni altro effetto penale e attenderà la conclusione del processo di cognizione, per adottare il provvedimento definitivo.

2.4 RINVIO ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

L'art. 90, comma IV *bis*, T.U. *cit.*, rinvia, ove compatibile, alla disciplina dettata dalla legge sull'ordinamento penitenziario, per quanto non diversamente stabilito dalla normativa speciale. Sulla base di tale richiamo, dovrebbe trovare applicazione la norma che regola la prosecuzione o la sospensione cautelativa delle misure alternative, qualora sopravvenga altro titolo detentivo (art. 51 *bis* O.P.), relativo ad un reato commesso prima dell'avvio del programma terapeutico. Mentre, deve ritenersi non applicabile, in quanto non compatibile, la disciplina dettata dall'art. 51 *ter* O.P.

Parte della giurisprudenza, inoltre, ritiene operante, in quanto compatibile, la disciplina relativa al divieto (per tre anni) di concessione del beneficio terapeutico, qualora il condannato abbia subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione (art. 58 *ter*, comma II, O.P.).